

264.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 5 – Limiti ai prelevamenti dalla tesoreria dello Stato)	17
Missioni vevoli nella seduta del 30 ottobre 1997	5	Disegno di legge di conversione n. 4179	19
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Ritiro; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	6	(Sezione 1 – Articolo unico ed emendamento)	21
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	7	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	22
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	7	(Sezione 3 – Articoli del decreto-legge, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	22
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	7	Proposta di legge n. 3123	35
Ministro della difesa (Trasmissione di un documento)	8	(Sezione 1 – Ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli)	37
Atti di controllo e di indirizzo	8	Disegno di legge S. 829 (approvato dal Senato) n. 3499	39
Interpellanze e interrogazioni	9	(Sezione 1 – Articoli 1, 2, 3 e 4)	41
(Sezione 1 – Crisi del sistema monetario e finanziario mondiale)	11	(Sezione 2 – Ordine del giorno)	41
(Sezione 2 – Gestione dell'ente cinema) ..	12	Disegno di legge n. 2547	45
(Sezione 3 – Notizie sul rinvio dell'ingresso dell'Italia nell'Unione monetaria)	16	(Sezione 1 – Articoli 1, 2, 3 e 4)	47
(Sezione 4 – Investimenti di gruppi bancari italiani in Albania)	16	Disegno di legge S. 1108 (approvato dal Senato) n. 3105	49
		(Sezione 1 – Articoli 1, 2 e 3)	51

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge S. 1592 (approvato dal Senato) n. 3505	53	Disegno di legge S. 892 (approvato dal Senato) n. 3100	65
(Sezione 1 — Articoli 1 e 2)	55	(Sezione 1 — Articoli 1, 2, 3 e 4)	67
(Sezione 2 — Articolo 3 ed emendamenti) ..	55	Disegno di legge S. 978 (approvato dal Senato) n. 3103	69
(Sezione 3 — Articolo 4)	55	(Sezione 1 — Articoli 1)	71
(Sezione 4 — Ordini del giorno)	56	Disegno di legge S. 1106 (approvato dal Senato) n. 3104	73
Disegno di legge S. 1870 (approvato dal Senato) n. 3506	57	(Sezione 1 — Articoli 1, 2, 3 e 4)	75
(Sezione 1 — Articoli 1, 2, 3, 4 e 5)	59	(Sezione 2 — Ordine del giorno)	75
(Sezione 2 — Ordini del giorno)	59	Disegno di legge n. 3570	77
Disegno di legge n. 3025	61	(Sezione 1 — Articoli 1, 2 e 3)	79
(Sezione 1 — Articoli 1, 2 e 3)	63	(Sezione 2 — Ordine del giorno)	79

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 30 ottobre 1997.**

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Lorenzetti, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Prodi, Selva, Sinisi, Soriero, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Soda, Spini, Tattarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Lorenzetti, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Prodi, Selva, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali alla ripresa pomeridiana della seduta).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Ma-

roni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Soda, Spini, Tattarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 ottobre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

URSO: « Modifica all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, concernente l'istituzione di un fondo a favore dei cittadini rimasti feriti o vittime di azioni terroristiche o criminose » (4280);

BIELLI ed altri: « Modifica all'articolo 413 del codice di procedura civile, in materia di competenza territoriale nelle controversie di lavoro » (4281);

SORO: « Norme in materia di prevenzione e repressione dei sequestri di persona » (4282);

SORO: « Delega al Governo in materia di riordinamento delle funzioni di polizia locale » (4283);

BERSELLI: « Benefici in favore delle vittime della cosiddetta 'banda della Uno bianca' » (4284);

SOSPURI: « Disciplina dello stato giuridico del personale proveniente dai soppressi ruoli ad esaurimento » (4286);

DANESE: « Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 » (4287);

BOCCIA ed altri: « Norme a tutela dei lavoratori sordomuti » (4288);

POLI BORTONE: « Istituzione dell'Unione nazionale dei produttori agricoli » (4289);

MARTINAT ed altri: « Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 43 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di abusivismo edilizio » (4290);

MANGIACAVALLO: « Istituzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale delle unità operative per la terapia antalgica e le cure palliative » (4291).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 29 ottobre 1997 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1397. — Senatori MEDURI ed altri: « Norme transitorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali » (*approvata dalla XII Commissione permanente del Senato*) (4285).

Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Vascon ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

VASCON: « Modifica all'articolo 10 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in materia di tassa sulle insegne riscossa dai comuni » (3909).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge

sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

LUCA' ed altri: « Nuove norme per la nomina degli scrutatori e dei presidenti di seggio elettorale » (3928) *Parere della XI Commissione;*

II Commissione (Giustizia):

LUCIDI ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale concernenti giovani in età compresa tra i diciotto ed i ventuno anni » (3339) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

VI Commissione (Finanze):

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Modifiche alla disciplina della ritenuta sui redditi da lavoro autonomo » (4168) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

XI Commissione (Lavoro):

CAVERI ed altri: « Modifica all'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di rettifica delle prestazioni erogate dall'INAIL (4008) *Parere delle Commissioni I, II, V e XII;*

S. 2552. — Senatori BUCCIERO ed altri: « Modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense; interpretazione autentica dell'articolo 16 (*approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (4155) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

DEL BARONE ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamento pensionistico a favore dei superstiti (4172) *Parere delle Commissioni I e V;*

S. 2287-*nonies*. — Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali (*approvato dalla XI Commissione permanente del Senato in un testo risultante dallo stralcio degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del*

disegno di legge n. 2287) (4174) Parere delle Commissioni I, V, VI e X.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 309 del 14 ottobre 1997 (doc. VII, n. 402), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale: *a)* dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), dell'articolo 2, commi 2 e 3, e dell'articolo 4, comma 1, seconda parte, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); *b)* dell'articolo 45, commi 2, 7 e 9, e dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli articoli 97 e 39 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

n. 311 del 15 ottobre 1997 (doc. VII, n. 403), con la quale ha dichiarato:

riuniti i giudizi,

1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale a carico di imputati minorenni del giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, n. 1 403);

alla XI Commissione (doc. VII, n. 402).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 ottobre 1997, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'istituto italiano di medicina sociale per gli esercizi dal 1993 al 1996 (doc. XV, n. 66).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 28 ottobre 1997 ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 2 ottobre 1997.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Nel mese di ottobre 1997 il ministro della difesa ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, le autorizzazioni revocate e concesse a

dipendenti di quel ministero a prestare servizio presso enti e organismi internazionali.

Queste comunicazioni sono depositate negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

A) Interpellanza:**(Sezione 1 – Crisi del sistema monetario e finanziario mondiale)**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del tesoro, per sapere – premesso che:

il valore nominale degli strumenti derivati sui mercati mondiali ha raggiunto, a metà del 1994, il livello di 36.000 miliardi di dollari (nel 1985 era di fatto nullo, mentre nel 1986 aveva già raggiunto i mille miliardi di dollari);

tale ammontare equivale a sei volte il prodotto interno lordo degli Usa ed è superiore al prodotto interno lordo mondiale, che si stima intorno ai 23.752 miliardi di dollari;

nel 1995 tale ammontare è salito a 45.000 miliardi di dollari;

dalle ultime stime dell'*Usa Comptroller of currency*, risulta che, al 30 settembre 1996, solamente le banche commerciali americane hanno raggiunto 20.400 miliardi di dollari in operazioni fuori bilancio sui mercati dei titoli derivati;

tale situazione è confermata dal rapporto del *Committee on banking supervision* di Basilea, pubblicato nel novembre del 1996, riguardante l'esposizione delle maggiori banche internazionali in operazioni sui mercati dei titoli derivati;

dal 1992 alla metà del 1994 il valore nominale dei titoli derivati è più che raddoppiato, rivelando una tremenda accelerazione che cresce al crescere dell'intera

massa di strumenti derivati, creando così il rischio di una vera e propria disintegrazione dell'intero sistema monetario e finanziario mondiale;

la contrattazione sui mercati mondiali dei titoli derivati, che si stima ammonti almeno a tremila miliardi di dollari al giorno, sottrae capitale dai settori produttivi dell'industria, dell'agricoltura, della ricerca;

le operazioni sui titoli derivati, largamente concentrate sui mercati americani e londinesi, si stanno espandendo a macchia d'olio anche sui mercati finanziari italiani;

le contrattazioni dei titoli derivati sui mercati finanziari italiani sono gestite da pochissimi grandi istituti (tra cui la Merrill Lynch Futures, Goldman Sachs, Shearson Lehman Brothers, Prudential Security, Morgan Stanley), tutti coinvolti, quali consulenti o potenziali compratori, nel processo di privatizzazione delle industrie a partecipazione statale;

la situazione dell'economia nel mondo e in Italia è in pessime condizioni, con ventidue milioni di disoccupati negli Stati Uniti d'America e venti milioni di disoccupati in Europa e con le infrastrutture (trasporti, energia, comunicazioni, sanità, istruzione) sull'orlo del collasso;

la speculazione sugli strumenti derivati ha già colpito grandi gruppi industriali, provocando licenziamenti e disoccupazione di massa (vedi il caso della Metallgesellschaft in Germania);

i flussi di credito necessari per gli investimenti nell'economia fisica reale

sono invece incanalati, con il beneplacito delle banche centrali, verso la speculazione della finanza derivata;

le sofferenze bancarie in Italia hanno raggiunto nel frattempo i 120.000 miliardi di lire, equivalenti al dieci per cento del volume del credito complessivo;

persino il direttore del Fondo monetario internazionale, Michel Camdessus, nel giugno del 1996, in occasione dell'incontro del G7 di Lione, ha ammesso che « una crisi bancaria è un incidente che sta per accadere »;

lo stesso Fondo monetario internazionale ha indicato nei sistemi bancari italiano, francese e giapponese le possibili aree a rischio;

nel 1995, come rivelato da un alto funzionario della Deutsche Bank al quotidiano economico *Handelsblatt*, gli Stati Uniti d'America hanno offerto al Giappone una linea di credito di cinquecento miliardi di dollari nel caso si fosse dovuto intervenire in operazioni di emergenza per il salvataggio delle banche giapponesi;

durante la prima settimana di febbraio del 1997 si sono tenuti due vertici internazionali sull'attuale crisi finanziaria e monetaria: il "World economic forum" a Davos e quello del G7 a Berlino, in entrambi i quali si è dibattuto, anche se non sempre ufficialmente, sul pericolo di una crisi globale del sistema monetario e finanziario, anche con riferimento al crollo della Barings in Inghilterra, a quello della Metallgesellschaft in Germania, alla crisi in Messico e ai rischi del sistema finanziario giapponese;

nell'ultimo numero della *Rivista della Guardia di finanza* viene denunciato l'uso fraudolento dei prodotti finanziari derivati per truccare i bilanci societari e per riciclare grandi capitali sporchi —

se non ritenga di:

a) avviare un'inchiesta e prendere le necessarie misure contro le attività di speculatori in strumenti derivati, come George Soros ed altri, le cui azioni hanno già

mandato in rovina l'economia delle nazioni dell'Europa dell'est e duramente colpito la moneta e l'economia italiana durante l'attacco speculativo del settembre 1992;

b) promuovere un rigoroso controllo sulle evasioni fiscali e il riciclaggio di danaro sporco effettuati mediante l'utilizzo di titoli derivati;

c) assumere le iniziative necessarie per introdurre una tassa dello 0,1 per cento sul valore nominale di tutte le operazioni con strumenti derivati. Il compito della tassa non sarebbe quello di aumentare il gettito fiscale dello Stato, bensì quello di sgonfiare la bolla speculativa, portando i livelli di mercato ad una dimensione tollerabile;

d) promuovere con gli Stati Uniti d'America ed altre nazioni interessate la convocazione di una nuova conferenza di Bretton Woods, dalla quale scaturisca la decisione di creare un nuovo sistema monetario internazionale stabile e orientato verso la ricostruzione dell'economia mondiale;

e) varare un programma di emergenza in Italia per la ricostruzione industriale e il rilancio produttivo attraverso lo sviluppo di grandi infrastrutture, con crediti per investimenti di duecentomila miliardi di lire all'anno, puntando al rilancio del settore di piccole e medie imprese produttrici di macchine utensili e di beni strumentali, nel contesto di una riforma della Banca centrale che sancisca l'istituzione di una Banca nazionale per lo sviluppo.

(2-00400)

« Fiori ».

(13 febbraio 1997).

B) Interpellanze ed interrogazione:

(Sezione 2 — Gestione dell'ente cinema)

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro per i beni culturali e ambientali, con incarico per lo spettacolo e lo sport, per sapere — premesso che:

in un recente convegno organizzato dal sindacato nazionale dei critici cinema-

tografici, si è dibattuto sullo stato di crisi della distribuzione dei film italiani nel mondo;

infatti, non solo il cinema italiano copre una quota minima di mercato, ma lo fa limitatamente ad alcune aree geografiche, in maniera non continuativa e senza capacità di consolidamento;

i successi di alcuni film, se da un lato dimostrano che esiste uno spazio di mercato da occupare (per quanto connesso ad immagini stereotipate dell'Italia), dall'altro testimoniano della casualità con cui questo successo si determina;

su circa seicentocinquanta imprese di distribuzione che operano nel mondo, negli ultimi anni, meno del dieci per cento hanno presentato titoli italiani nei loro listini; la quota totale dei mercati esteri riservata alle nostre pellicole è inferiore all'uno per cento e appena venti nostri film hanno raggiunto le sale europee;

anche per altri Paesi europei, come la Francia, la Germania e la Gran Bretagna, i problemi sono gli stessi, soprattutto a causa dello strapotere del cinema americano, tant'è che da più parti si chiede la creazione di una struttura europea che serva da coordinamento e da potenziamento delle diverse cinematografie nazionali;

dal convegno è scaturito un documento nel quale si chiede al Governo « la costituzione di un organismo, dipendente dal dipartimento dello spettacolo che, avvalendosi di risorse adeguate e gestito da persone competenti, operi per una sempre maggiore diffusione culturale e commerciale dei nostri *film* » —:

quali attività siano state svolte, nei diversi settori d'intervento, a favore del cinema italiano all'estero nel primo semestre 1996 rispetto al primo semestre del 1995, dopo l'assorbimento di Cinecittà international, avvenuto nel novembre del 1995, che aveva per compito la promozione all'estero della nostra cinematografia, nell'Ente cinema;

quali linee di intervento intenda adottare per rilanciare la grande storia e la grande tradizione del cinema italiano e la sua diffusione oltre i confini nazionali.

(2-00284) « Lenti, De Murtas ». (7 novembre 1996)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

gli interpellanti hanno già presentato, il 29 maggio 1996, l'interpellanza n. 2-00012 relativa all'Ente cinema spa, cui ha parzialmente risposto il sottosegretario per il tesoro Laura Pennacchi il 18 giugno 1996;

la risposta del sottosegretario Pennacchi si chiudeva con la seguente affermazione: « Posso in aggiunta assicurare che saranno attivati gli uffici competenti del ministero del tesoro al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza sulla gestione dell'Ente cinema »;

alla data odierna non v'è stata, da parte del rappresentante del Governo, alcuna comunicazione alla Camera che fosse coerente con tale impegno di trasparenza informativa;

il mandato triennale del consiglio di amministrazione dell'Ente cinema è giunto a scadenza nel novembre scorso;

la prima assemblea dell'ente, alla quale è intervenuto il rappresentante del ministero del tesoro, nella sua qualità di azionista unico dell'Ente, è andata deserta il 28 novembre 1996; nella seconda convocazione, il 16 dicembre 1996, il ministero del tesoro ha provveduto quindi a nominare il nuovo consiglio di amministrazione dell'ente;

la relazione sulla gestione del fondo unico dello spettacolo (fus), relativa all'esercizio 1995, e che quindi anche gli elementi informativi più minimali sulla gestione dell'intervento dello Stato nel settore spettacolo (Ente cinema incluso), è stata trasmessa dal dipartimento spetta-

colo e resa pubblica dalla Commissione cultura della Camera il 7 gennaio 1997, con un inspiegabile ritardo di un anno (in assoluto il più grave, nella decennale storia del fus);

gli interpellanti ricordano che, nel corso della corrente legislatura, ha presentato una proposta di legge per l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla « malagestione » del fondo unico dello spettacolo (atti parlamentari, doc. XXII n. 3, del 13 maggio 1996), che assegna da un decennio circa mille miliardi di lire all'anno per sovvenzionare attività del settore spettacolo;

L'Ente cinema spa, derivato dalla trasformazione dell'ente autonomo gestione cinema (già vigilato dal disciolto ministero delle partecipazioni statali, ed oggi rientrando tra gli enti vigilati dal dipartimento spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonostante il tesoro sia l'azionista unico), ha registrato nel 1994 un deficit complessivo, a livello di bilancio consolidato, di oltre quindici miliardi di lire; non sono ancora noti i risultati della gestione relativa all'esercizio 1995 (e tanto meno in relazione all'anno 1996), anche perché l'ex presidente dell'ente, Giovanni Grazzini, non si è presentato all'audizione che era stata convocata per il 27 novembre 1996 dalla Commissione cultura della Camera;

tale deficit, a causa di una gestione incapace di controllare i costi, emerge nonostante lo Stato abbia fornito una sovvenzione, sempre per l'anno 1994, di oltre 27 miliardi di lire, attraverso una apposita subdotazione del fus (legge n. 183 del 1985);

la succitata ritardata relazione sul fus al Parlamento per l'anno 1995 (resa pubblica il 7 gennaio 1997) è stata formulata in termini generici;

come già denunciato nella su citata interpellanza, permane immutata l'assoluta incapacità di incidenza dell'ente e delle tre società controllate (Cinecittà, Istituto Luce, Cinecittà international) sul mer-

cato cinematografico nazionale in termini di qualificazione culturale-artistica della produzione e dell'offerta e di stimolazione del pluralismo espressivo: si registrano ancora oggi quote di mercato inferiori all'uno per cento (uno per cento!), per esempio, nel settore della distribuzione cinematografica;

nel consiglio di amministrazione dell'Ente cinema spa (nominato nel dicembre 1993 dal Ministro del tesoro *pro tempore* Barucci, in seno al governo Ciampi, esecutivo per altro dimessosi a distanza di pochi mesi, nell'aprile 1994), sedevano almeno tre membri la cui incompatibilità, in termini di legge e di opportunità, appariva evidente, come denunciato dall'interpellante: si tratta dell'ex capo del dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Carmelo Rocca, responsabile fino a poche settimane or sono dell'amministrazione che sovvenziona l'Ente cinema e recentemente nominato nuovo capo dipartimento affari regionali, del direttore della sezione credito cinematografico della banca nazionale del lavoro, Vittorio Di Cristina, e dell'ex consigliere di amministrazione della Rai, Mauro Miccio;

forse anche alla luce di quanto comunicato dall'interpellante, nessuno dei succitati consiglieri è stato confermato nel nuovo consiglio di amministrazione, ma la composizione del nuovo organo appare caratterizzata da soggetti di cui non appare minimamente intellegibile il criterio di selezione: per esempio, Franco Cardini, apprezzato medievalista ed ex consigliere di amministrazione della Rai, ma la cui competenza in materia di cinema e audiovisivo è ignota ai più; Giuseppe Sangiorgi, nel cui *curriculum* professionale spicca la funzione di addetto stampa dell'ex onorevole Ciriaco De Mita; per quanto riguarda la nomina di Luigi Abete, ex presidente della Confindustria, emergono alcuni dubbi sulla specificità professionale in materia di cinema, ma, senza dubbio, si presuppongono capacità manageriali adeguate al livello di dissesto economico-culturale che grava sull'Ente cinema;

la Corte dei conti ritarda ancora nella elaborazione e nella trasmissione al Parlamento della relazione che la legge n. 259 del 1958 prevede dover essere presentata annualmente in relazione agli enti sottoposti a controllo, tra i quali rientra l'Ente cinema spa; si segnala che l'ultima relazione disponibile risale all'anno 1989, e che questo grave e inspiegabile ritardo limita l'esercizio dei diritti-doveri che la Costituzione e le leggi assegnano alle Camere;

nelle ultime settimane si sono accumulate numerose interpellanze ed interrogazioni, da parte di più parti politiche (gli interpellanti si limita a citarne alcune: la 4-03033 del 21 novembre 1996; la 4-02987 del 20 novembre 1996; la 2-00284 del 7 novembre 1996), tutte relative all'anomala situazione dell'Ente cinema, ente che sta per altro attraversando una delicata fase di parziale privatizzazione, rimaste ad oggi senza risposta da parte del Governo —:

se il Governo intenda assumere iniziative relative alla ormai incredibile, pluriennale inadempienza della Corte dei conti nella sua funzione di controllo sull'Ente cinema, essendo ad oggi disponibile solo una relazione risalente all'anno 1989 (!), e totalmente assente la trasparenza nella gestione dell'ente e delle società che controlla, Cinecittà ed Istituto Luce;

se il Governo intenda precisare in base a quale criterio e con quali procedure il Ministro del tesoro abbia nominato il nuovo consiglio di amministrazione dell'ente Cinema;

se il Governo ritenga siano stati adottati criteri di selezione meritocratica nella selezione dei nuovi candidati, adeguati alla delicatezza del compito, essendo l'Ente cinema una « macchina culturale » di interesse pubblico simile alla Rai (anche se di ben inferiori dimensioni di *budget*).

(2-00403) « Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Siniscalchi ».

(17 febbraio 1997).

CEREMIGNA. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei beni culturali ed ambientali, con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

il deficit di bilancio consolidato del gruppo cinematografico pubblico per il 1995 ammonta a circa 30 miliardi di lire, configurando così un passivo superiore di qualche miliardo all'intero contributo statale erogato a favore del gruppo pubblico;

la relazione del magistrato della Corte dei conti, delegato al bilancio dell'Ente cinema, non viene depositata da diversi anni, non rendendo così possibile la conoscenza, la trasparenza ed il controllo sull'atto più importante di un ente;

non è stato ancora predisposto il piano finanziario che doveva accompagnare il piano di sviluppo e ristrutturazione del gruppo cinematografico pubblico ed esso, nonostante sia stato respinto da tutte le categorie e rappresentanze del cinema italiano (sindacati, produttori, autori, critici, organizzazioni professionali, Commissione cultura del Senato, commissione centrale per la cinematografia, forze politiche) non è stato definitivamente accantonato ma, al contrario, continua a trovare attuazione in diversi suoi punti;

l'Ente cinema ha attivato onerose consulenze esterne in Italia ed all'estero dell'ordine di centinaia di milioni di lire, che hanno notevolmente appesantito i bilanci aziendali —:

se i fatti sopra indicati rispondano al vero;

se l'Ente cinema intenda adottare qualche provvedimento cautelativo, pur nel rispetto del principio di presunzione d'innocenza, nei confronti di persone che occupano posizioni di rilievo nel gruppo e per le quali è stato richiesto il rinvio a giudizio, come Carmelo Rocca (consigliere di amministrazione dell'Ente cinema), Benito Venerucci (liquidatore di Cinecittà International, nonché consulente amministrativo dell'Ente cinema già in pensione),

Antonio Breschi (direttore delle relazioni pubbliche dell'Ente cinema) ed Antonio Moré (direttore generale di Cinecittà);

se sia vero che il direttore generale di Cinecittà, Antonio Moré, nonostante abbia raggiunto i limiti di età per il suo pensionamento, abbia ottenuto un prolungamento del proprio contratto per altri due anni; nel caso in cui ciò corrisponda al vero, quali siano le motivazioni di tale scelta;

quali siano i costi per consulenze che l'Ente cinema ha dovuto sostenere nella predisposizione del piano di sviluppo e ristrutturazione per compensi erogati a favore di Rothschild, Arthur Andersen, Roland Berger & Partner;

in merito allo scioglimento di Cinecittà International, a quale logica risponda la chiusura, in un periodo, come quello attuale, caratterizzato dall'affermazione dei principi della internazionalizzazione e globalizzazione dei mercati, proprio della società che aveva per compito la promozione all'estero della nostra cinematografia, nonostante che tale società fosse l'unica del gruppo a non avere problemi di bilancio e nonostante la solidarietà espressa dai più importanti autori del cinema italiano;

perché lo scioglimento sia stato attuato in data 16 novembre 1995 in mancanza della necessaria approvazione assembleare, sopraggiunta ben cinque mesi dopo, il 17 aprile 1996, e perché, invece di procedere alla fusione per incorporazione, come espressamente indicato nella direttiva del ministero del tesoro, si sia attuata una liquidazione, per altro non ancora terminata, considerato che tutti gli elementi della società, dal marchio al personale, continuano a sussistere, eccezion fatta per il suo direttore generale che ne è stato senza motivo allontanato;

quali attività siano state svolte a favore del cinema italiano all'estero in questo primo semestre 1996, dopo l'assorbimento di Cinecittà International nell'Ente

cinema, rispetto al primo semestre del 1995, nei diversi settori d'intervento (cineteca, editoria, promozione);

le ragioni per le quali la funzione di *media-desk*, affidata dall'Unione europea all'Ente cinema e da questi a Cinecittà International, sia stata trasferita, con il relativo contributo, all'Anica. (3-01603)
(già 4-02853)

(28 ottobre 1997)

C) Interrogazione:

(Sezione 3 — Notizie sul rinvio dell'ingresso dell'Italia nell'Unione monetaria)

MASI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

da notizie apparse sulla stampa si apprende che vi sarebbero « trattative » non ufficiali per rinviare l'ingresso dell'Italia nell'Unione europea;

è a tutti noto che, per riuscire ad aderire, sin dalla prima fase, alla moneta unica europea, sono stati chiesti nuovi sacrifici ai cittadini italiani —:

se quanto sopra esposto corrisponda al vero e se non ritenga necessario riferire in Assemblea per confermare la volontà del Governo di fare tutto ciò che si renderà necessario per confermare gli impegni presi davanti al Paese ed agli elettori.

(3-00699)

(6 febbraio 1997).

D) Interrogazione:

(Sezione 4 — Investimenti di gruppi bancari italiani in Albania)

GUERRA, SCIACCA, BIELLI, ALTEA, BOLOGNESI, VIGNALI, NAPPI e CRUCIANELLI. — *Ai Ministri del tesoro e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti:

la Commissione europea ha varato un programma denominato « jop »: *jont venture programme* per promuovere gli inve-

stimenti delle piccole e medie imprese europee nei paesi dell'est Europa e dell'ex-Urss;

la Banca di Roma è stata accreditata dalla Commissione europea quale intermediario finanziario per il jop, in quanto — come riferisce un opuscolo redatto a cura di quell'istituto di credito — « la Banca di Roma è una significativa realtà anche nei paesi dell'est europeo... a Praga, a Mosca, e soprattutto a Tirana con la Banca italo-albanese, primo esempio di *joint venture* bancaria a capitale misto »;

sembrerebbe che molte delle « piramidi finanziarie » albanesi abbiano operato su conti accesi presso la Banca italo-albanese;

la Banca mediterranea, con molti sportelli in Puglia, posseduta al cento per cento dalla Banca di Roma, ha finanziato investimenti e operazioni economiche italiane in Albania;

alcuni italiani ed albanesi sono stati arrestati dalla nostra polizia nel giugno 1995, nella filiale della Banca di Roma, in via Cola di Rienzo, a Roma, mentre cercavano di far accreditare presso la filiale della banca a Tirana ventitrè miliardi di lire in certificati di deposito falsi;

il 5 luglio 1995, il direttore della filiale della Banca di Roma a Tirana, Roberto Pancani, si è suicidato in quel di Vetralla (Viterbo). Il 16 luglio dello stesso anno si è verificato un altro strano « suicidio », quello di Mario Ferraro, che stava indagando su un traffico di titoli da e per l'Albania;

l'ex-ambasciatore a Tirana, Luigi Vittorio Ferraris, ha accusato esplicitamente « ambienti della Farnesina » di aver sostenuto Berisha e ritardato l'avvento di un Governo di unità nazionale anche quando le piramidi finanziarie già scricchiolavano, perché preoccupati « di non mettere il dito in una crisi finanziaria che poteva coinvolgere interessi economici italiani in Albania »;

è evidente che le somme ingenti raccolte dalle « piramidi » albanesi non provengono solo dal risparmio privato (la somma complessiva è pari ad un terzo del prodotto interno lordo), ma anche da altre fonti che possono essere ricondotte — secondo il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fassino e il procuratore generale antimafia Vigna — « a traffici illegali provenienti dall'estero »: in altre parole al riciclaggio del denaro sporco —:

se non intendano approfondire i motivi per cui questi istituti di credito di primaria importanza non abbiano informato la nostra ambasciata e il nostro Governo sulla fragilità ed i probabili effetti disastrosi del più che prevedibile *crac* finanziario delle « piramidi » albanesi;

se non intenda il Governo avviare un'inchiesta sulla partecipazione di questi ed altri istituti di credito italiani al meccanismo ed alla gestione dei flussi finanziari di tali « piramidi »;

se non ritengano di dovere sollecitare la Banca d'Italia ad esercitare in merito il suo ruolo istituzionale di controllo, sia pure *a posteriori*;

se non ritengano di dover approfondire se vi sia stato un ruolo dei nostri servizi segreti, o di parte di essi, in relazione alla operazione di riciclaggio di denaro sporco tramite le suddette « piramidi ».

(3-01038)

(29 aprile 1997).

E) Interrogazione:

(Sezione 5 — Limiti ai prelevamenti dalla tesoreria dello Stato)

MARENCO e IACOBELLIS. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, al fine di conseguire l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica, ha di-

sposto che i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la tesoreria dello Stato, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al novanta per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996;

la norma su richiamata prevede inoltre che il Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, possa disporre con propri decreti deroghe ai vincoli sopra citati, « per effettive e motivate esigenze »;

tra i soggetti interessati alla nuova normativa risulta inserita l'Anas, ente soggetto al contingentamento delle proprie spese, ivi compresi i mandati di pagamento relativi ai lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici;

l'articolo 3 del decreto-legge n. 669 del 1996 ha difatti penalizzato l'Anas al

punto che, oltre la sua cronica inadempienza verso le ditte appaltatrici, ha creato grave danno alle stesse, tale da creare spesso squilibri e dissesti gestionali;

per effetto del vizio d'origine contenuto nella norma di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 669, la lamentata strozzatura di liquidità è destinata a ripetersi sistematicamente per l'intero 1997 —:

quali iniziative intenda mettere urgentemente in atto affinché venga individuata una soluzione tecnico-normativa che consenta all'Anas di poter assolvere i propri impegni economici per l'intero 1997, onde evitare ulteriori ed irreversibili danni alle tante imprese appaltatrici che da lungo tempo attendono di vedere risolti i propri crediti. (3-01365)

(9 luglio 1997).

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 1997, N. 324, RECANTE ULTERIORI INTERVENTI IN MATERIA DI INCENTIVI PER LA ROTTAMAZIONE (4179)

(A.C. n. 4179 — Sezione 1)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

1. Il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

L'articolo 1 del disegno di legge n. 4179, di conversione in legge del decreto-legge n. 324 del 1997, è sostituito dal seguente:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ALLEGATO**MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE**

All'articolo 1, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) fino a lire unmilione per consumi compresi tra 7 e 9 litri;

b) fino a lire unmilione duecentocinquanta mila per consumi inferiori a 7 litri;

Conseguentemente, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. A decorrere dal 1° ottobre 1997, il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto, per gli autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000. Nei limiti di importo di lire 30 miliardi di lire a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a GPL. Tale decreto dovrà determinare altresì agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.

dis. 1. 1.

Governo.

(A.C. n. 4179 - Sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE**

All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con trazione elettrica o con alimentazione a metano o con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) fino all'importo massimo, rispettivamente, di lire 3.500.000, di lire 1.500.000 e di lire 1.000.000 ».

(A.C. n. 4179 - Sezione 3)**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

(Incentivi per la rottamazione).

1. Il contributo agli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è riconosciuto, fino a lire unmilionequattrocentomila, per quelli effettuati tra il 1° ottobre 1997 e il 31 gennaio 1998. Tale contributo, ferme restando le disposizioni previste dal predetto articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5, viene corrisposto ai soggetti indicati al comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo purché risultino intestatari del veicolo da rottamare da data anteriore al 31 marzo 1997. Per gli acquisti di veicoli effettuati tra 1° febbraio 1998 e il 31 luglio 1998 il predetto contributo è commisurato al consumo di carburante, certificato per cento chilometri, nei limiti che seguono:

a) fino a lire unmilionequattrocentomila per consumi compresi tra 7 e 9 litri;

b) fino a lire unmilionequattrocentomila per consumi inferiori a 7 litri.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con trazione elettrica o con alimentazione a metano fino all'importo massimo, rispettivamente, di lire 4.000.000 e di lire 2.000.000.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 75 miliardi per il 1997, in lire 170 miliardi per il 1998 ed in lire 5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede, per l'anno 1997, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e, per gli anni 1998 e 1999, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30).

1. La lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è sostituita:

tuita dalla seguente: « b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico; ».

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 3, modificare proporzionalmente gli importi degli stanziamenti previsti.

1. 2.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1, sopprimere il primo e il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 3, modificare proporzionalmente gli importi degli stanziamenti previsti.

1. 3.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lire unmilionecinquecentomila con le seguenti: lire cinquecentomila.

Conseguentemente, al comma 3, modificare proporzionalmente gli importi degli stanziamenti previsti.

1. 4.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lire unmilionecinquecentomila con le seguenti: lire un milione.

Conseguentemente, al comma 3, modificare proporzionalmente gli importi degli stanziamenti previsti.

1. 5.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: soggetti indicati al comma 2, lettera b), del medesimo articolo aggiungere le seguenti: ad esclusione dei familiari conviventi.

1. 6.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 1997 con le seguenti: 31 marzo 1990

1. 7.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, al comma 3, modificare proporzionalmente gli importi degli stanziamenti previsti.

1. 8.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al comma 3, modificare proporzionalmente gli importi degli stanziamenti previsti.

1. 9.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1, terzo periodo sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) fino a lire unmilionequingecentomila per i consumi fino a 5 litri;

b) fino a lire unmilionequingecentomila per i consumi pari a 6 litri;

c) fino a lire un milione per i consumi pari a 7 litri;

d) fino a lire settecentomila per i consumi pari a 8 litri;

e) fino a lire cinquecentomila per i consumi pari a 9 litri.

1. 10.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) fino a lire settecentocinquantamila per i consumi compresi tra 7 e 9 litri;

b) fino a lire unmilionequingecentomila per i consumi pari a 5 litri;

c) fino a lire unmilionequingecentomila per i consumi pari a 6 litri;

d) fino a lire un milione per i consumi pari a 7 litri.

1. 11.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 60
DEL GOVERNO.

Al comma 1, sostituire alla lettera a) la parola unmilione e alla lettera b) la parola unmilionequingecentocinquantamila, rispettivamente, con le seguenti:
settecentocinquantamila e unmilione.

Conseguentemente al comma due, secondo periodo, sostituire le parole: lire 30 miliardi con le seguenti: lire 60 miliardi

0. 1.60. 3.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Sopprimere il comma 2.

0. 1.60. 4.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 60
DEL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: fino all'importo massimo di lire 3.500.000 con le parole: e per le macchine agricole, fino all'importo massimo di lire 5.000.000.

0. 1. 60. 1.

Poli Bortone, Losurdo.

Al comma 2, dopo le parole: con trazione elettrica aggiungere le parole: e per le macchine agricole.

0. 1. 60. 2.

Poli Bortone, Losurdo.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, secondo periodo, sostituire la frase che va dalle parole: il Ministro dell'industria fino alle parole o a GPL con la seguente:

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

di concerto con il Ministro del Tesoro, criteri, modalità e durata delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a GPL la cui entità è stabilita, rispettivamente in lire 2.500.000 e in lire 2.000.000.

0. 1.60. 5.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, secondo periodo, sostituire la frase che va dalle parole: il Ministro dell'industria fino alle parole: o a GPL con la seguente:

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro del Tesoro, criteri, modalità e durata delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a GPL la cui entità è stabilita, rispettivamente, in lire 2.000.000 e in lire 2.500.000.

0. 1.60. 6.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, secondo periodo, sostituire la frase che va dalle parole: il Ministro dell'industria fino alle parole: o a GPL con la seguente:

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro del Tesoro, criteri, modalità e durata delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a GPL la cui entità è stabilita, rispettivamente, in lire 2.000.000 e in lire 2.500.000.

0. 1.60. 6.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, secondo periodo, sostituire la frase che va dalle parole: il Ministro dell'industria fino alle parole: o a GPL con la seguente:

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro del Tesoro, criteri, modalità e durata delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a GPL la cui entità è stabilita, rispettivamente, in lire 2.000.000 e in lire 2.000.000.

0. 1.60. 7.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro del Tesoro, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

0. 1.60. 8.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro del Tesoro.

0. 1.60. 9.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

0. 1.60. 10.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

0. 1.60. 11.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: priorità.

0. 1.60. 12.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: durata di entità aggiungere le seguenti: nonchè i tempi per l'erogazione.

0. 1.60. 13.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: entità con la seguente: importo.

0. 1.60. 14.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: delle agevolazioni con le seguenti: del contributo statale.

0. 1.60. 15.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, sopprimere il terzo periodo.

0. 1.60. 16.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente:

Per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a Gpl, per cui è riconosciuto un contributo statale di 500.000, effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo, a partire dal 1° agosto 1997. All'onere derivante si provvede con le disponibilità non impegnate a norma del periodo precedente.

0. 1.60. 17.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, al terzo periodo, sostituire la parola: agevolazioni con le seguenti: il contributo statale.

0. 1.60. 18.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: a metano o.

0. 1.60. 19.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: o a GPL.

0. 1.60. 20.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole che vanno da: effettuata entro l'anno successivo fino alla fine con le seguenti: effet-

tuata entro tre mesi dalla scadenza della garanzia del veicolo nuovo acquistato fornita dalla casa costruttrice.

0. 1.60. 21.

Barral, Stefani, Pittino, Chiap-
pori, Covre.

Al comma 1 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) fino a lire unmilione per consumi compresi tra 7 e 9 litri;

b) fino a lire unmilioneduecentocinquantamila per consumi inferiori a 7 litri.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dal 1° ottobre 1997, il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto, per gli autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000. Nei limiti di importo di lire trenta miliardi a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a GPL. Tale decreto dovrà determinare altresì agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL, effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo, che abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.

1. 60.

Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.50
DELLA COMMISSIONE

Sopprimere il secondo comma

0. 1. 50. 4

Barral, Stefani, Pittino, Chiap-
pori, Covre.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti commissioni parlamentari

0. 1. 50. 9

Barral, Stefani, Pittino, Chiap-
pori, Covre.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari

0. 1. 50. 8

Barral, Stefani, Pittino, Chiap-
pori, Covre.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro del tesoro

0. 1. 50. 7

Barral, Stefani, Pittino, Chiap-
pori, Covre.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

0. 1. 50. 5

Barral, Stefani, Pittino, Chiap-
pori, Covre.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: priorità,

0. 1. 50. 11

Barral, Stefani, Pittino, Chiap-
pori, Covre.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: entità con la seguente: importo

0. 1. 50. 12

Barral, Stefani, Pittino, Chiap-
pori, Covre.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ed entità aggiungere le seguenti: nonchè i tempi per l'erogazione

0. 1. 50. 10

Barral, Stefani, Pittino, Chiap-
pori, Covre.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo

0. 1. 50. 3

Barral, Stefani, Pittino, Chiap-
pori, Covre.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Tali contributi con le seguenti: Tali agevolazioni

0. 1. 50. 1

Barral, Stefani, Pittino, Chiap-
pori, Covre.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: saranno concessi con le seguenti: sono concessi

0. 1. 50. 2

Barral, Stefani, Pittino, Chiap-
pori, Covre.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: effettuata sino alla fine del comma con le seguenti: effettuata entro tre mesi dalla scadenza della garanzia del veicolo nuovo acquistato, fornita dalla casa costruttrice.

0. 1. 50. 6

Barral, Stefani, Pittino, Chiap-
pori, Covre.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: purchè tale immatricolazione sino alla fine del comma.

***0. 1. 50. 13**

Barral, Stefani, Pittino, Chiap-
pori, Covre.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: purchè tale immatricolazione sino alla fine del comma.

***0. 1. 50. 17**

Teresio Delfino, Sanza, Tassone,
Volonté, Marinacci.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: entro l'anno precedente alla con le seguenti: entro la

0. 1. 50. 16

Barral, Stefani, Pittino, Chiap-
pori, Covre.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto

0. 1. 50. 15

Barral, Stefani, Pittino, Chiap-
pori, Covre.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto

0. 1. 50. 14

Barral, Stefani, Pittino, Chiap-
pori, Covre.

Al comma 1 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) fino a lire unmilione per consumi compresi tra 7 e 9 litri;

b) fino a lire unmilione duecentocin-
quantamila per consumi inferiori a 7 litri.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dal 1° ottobre 1997, il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto, per gli autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000. Nei limiti delle disponibilità finanziarie residue di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorità, criteri, modalità, durata

ed entità delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a GPL. Tali contributi, per la quota statale, saranno concessi anche in caso di installazione dell'impianto di alimentazione a metano o a GPL, effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo, purchè tale immatricolazione sia avvenuta entro l'anno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. 50. (Nuova formulazione)

La Commissione.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) fino a lire unmilione duecentocinquanta mila per i consumi pari a 7 litri;

a-bis) fino a lire un milione per i consumi pari a 8 litri;

a-ter) fino a lire settecentocinquanta mila per i consumi pari a 9 litri.

1. 12.

Barral, Stefani, Pittino, Chiapori, Covre.

Al comma 1, terzo periodo, lettera a), sostituire le parole: unmilione duecentocinquanta mila con le seguenti: cinquecentomila.

Conseguentemente, al comma 3, modificare proporzionalmente gli importi degli stanziamenti previsti.

1. 13.

Barral, Stefani, Pittino, Chiapori, Covre.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) fino a lire cinquecentomila per i consumi oltre i 9 litri.

1. 14.

Barral, Stefani, Pittino, Chiapori, Covre.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 3, modificare proporzionalmente gli importi degli stanziamenti previsti.

1. 15.

Barral, Stefani, Pittino, Chiapori, Covre.

Al comma 1, terzo periodo, lettera b), sostituire le parole: unmilione cinquecentomila con le seguenti: un milione.

Conseguentemente, al comma 3, modificare proporzionalmente gli importi degli stanziamenti previsti.

1. 16.

Barral, Stefani, Pittino, Chiapori, Covre.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione" sono sostituite dalle seguenti: "o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni, o, per l'effettuazione di servizi pubblici non di linea ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dalla data di immatricolazione".

1. 17.

Raffaldini.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, modificare proporzionalmente gli importi degli stanziamenti previsti.

1. 18.

Barral, Stefani, Pittino, Chiapori, Covre.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è riconosciuto per le auto con trazione elettrica o con alimentazione a metano o con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) o con alimentazione ad idrogeno fino all'importo massimo, rispettivamente, di lire 2.000.000, 1.000.000, 1.000.000 e 2.000.000.

1. 19.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-bis. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è riconosciuto per le auto con alimentazione a metano fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-ter. Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano è riconosciuto, oltre al contributo per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la circolazione a metano. L'ulteriore contributo, pari alla differenza tra l'importo massimo di 2.000.000 e quello riconosciuto dal precedente comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi dalla data di scadenza della garanzia del veicolo acquistato, fornita dalla casa costruttrice.

1. 21.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-bis. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-ter. Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano o a GPL è riconosciuto, oltre al contributo per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la circolazione a GPL. L'ulteriore contributo, pari alla differenza tra l'importo massimo di 2.000.000 e quello riconosciuto dal comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi dalla data di scadenza della garanzia del veicolo nuovo acquistato, fornita dalla casa costruttrice.

1. 22.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-bis. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con alimentazione a gas metano o con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) fino all'importo massimo di lire 2.000.000 e 2.000.000.

2-ter. Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano o a GPL è riconosciuto, oltre al contributo per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la circolazione a GPL. L'ulteriore contributo, pari alla differenza tra l'importo massimo di 2.000.000 e quello riconosciuto dal comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi dalla data di scadenza della garanzia del veicolo nuovo acquistato, fornita dalla casa costruttrice.

1. 23.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. A decorrere dal 10 ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-bis. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con alimentazione a metano o con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL), fino all'importo massimo, rispettivamente, di lire 2.000.000 e 2.000.000.

2-ter. Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano o a GPL è riconosciuto, oltre al contributo per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la circolazione a metano o a GPL. L'ulteriore contributo, pari alla differenza tra l'importo massimo di 2.000.000 e quello riconosciuto ai sensi del comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi

dalla data di scadenza della garanzia del veicolo nuovo acquistato, fornita dalla casa costruttrice.

2-quater. Il contributo di cui al comma 2-ter è riconosciuto anche successivamente alla data del 31 luglio 1998, nella misura di lire 500.000.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: in lire 170 miliardi per il 1998 ed in lire 5 miliardi a decorrere dal 1999 con le seguenti: in lire 182,5 miliardi per il 1998 ed in lire 30 miliardi a decorrere dal 1999.

1. 24.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. A decorrere dal 10 ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-bis. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con alimentazione a metano o con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL), fino all'importo massimo, rispettivamente, di lire 2.000.000 e 2.000.000.

2-ter. Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano o a GPL è riconosciuto, oltre al contributo per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la circolazione a metano o a GPL. L'ulteriore contributo, pari alla differenza tra l'importo massimo di 2.000.000 e quello riconosciuto ai sensi del comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi dalla data di scadenza della garanzia del veicolo nuovo acquistato, fornita dalla casa costruttrice.

2-quater. Il contributo di cui al comma *2-ter* è riconosciuto anche successivamente alla data del 31 luglio 1998, nella misura di lire 500.000. All'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, valutato in lire 12,5 miliardi per il 1998 e 25 miliardi di lire a decorrere dal 1999 si provvede per l'anno 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente comma potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 25.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è riconosciuto per le auto con trazione elettrica o con alimentazione a metano o con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) fino all'importo massimo, rispettivamente, di lire 3.500.000, di lire 1.500.000 e di lire 1.500.000. Tale contributo è riconosciuto anche ai veicoli, acquistati a decorrere dal 1° ottobre 1997, e muniti di impianto che consente la cir-

colazione a metano nonché con gas di petrolio liquefatto, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso entro 60 giorni dall'immatricolazione del veicolo.

1. 20.

Sanza, Teresio Delfino, Volontè, Marinacci, Taradash.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo statale per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 669 del 1996, finalizzato alla riduzione delle emissioni inquinanti prodotte da autovetture, è riconosciuto per le auto a trazione elettrica in lire 3.500.000, per quelle con alimentazione a gas metano in lire 1.500.000 e per le auto alimentate a GPL in lire 1.000.000. La concreta erogazione del contributo statale è strettamente correlata allo sconto di almeno pari entità da praticare da parte del venditore su richiesta dell'acquirente prima dell'immatricolazione del veicolo. Tali contributi per la quota statale e limitatamente alle auto con alimentazione a gas metano o GPL sono disponibili anche in caso di installazione dell'impianto successivamente all'immatricolazione entro il limite massimo di tre mesi superiore al periodo di garanzia normalmente effettuato dalle case produttrici. In tal caso il contributo può essere richiesto esibendo all'atto della domanda copia della fattura che attesti l'avvenuto pagamento e copia della carta di circolazione nella quale si attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto.

1. 34.

Edo Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole: di lire 3.500.000, di lire 1.500.000 e di lire 1.000.000 *con le seguenti:* di lire 1.000.000, di lire 750.000, e di lire 500.000.

Conseguentemente, al comma 3, modificare proporzionalmente gli importi degli stanziamenti previsti.

1. 26.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 2, sostituire le parole: di lire 3.500.000, di lire 1.500.000 e di lire 1.000.000 con le seguenti: di lire 2.000.000, di lire 2.000.000, e di lire 2.000.000.

1. 27.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 2, sostituire le parole: 1.500.000 e di lire 1.000.000, con le seguenti: 2.000.000 e di lire 2.000.000.

1. 28.

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

Al comma 2, sostituire la parola: 1.000.000, con la seguente: 1.500.000.

1. 29.

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale contributo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati da enti pubblici, enti locali, enti ecclesiastici, enti non commerciali, fondazioni, associazioni senza fini di lucro iscritte da almeno due anni negli appositi elenchi nazionali, regionali e provinciali, nonché dagli esercenti attività di trasporto pubblico anche di tipo promiscuo.

1. 30.

Gardiol.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: lire 75 miliardi per il 1997 con le seguenti parole: lire 80 miliardi per il 1997,

e le seguenti parole: lire 170 miliardi per il 1998 con le seguenti parole: lire 200 miliardi per il 1998.

1. 31.

Gardiol.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 669 del 1996, concesso alle società ed alle loro controllate è revocato qualora esse non mantengono i livelli occupazionali esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge nelle proprie attuali sedi produttive.

1. 32.

Giancarlo Giorgetti, Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 669 del 1996, concesso alle società ed alle loro controllate è revocato qualora esse non mantengono i livelli occupazionali esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

1. 33.

Giancarlo Giorgetti, Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976 n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976 n. 786 e successive modificazioni non si applica alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motori diesel immatricolati prima del 3 febbraio 1992 qualora le stesse autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo

di persone e di cose siano muniti di impianto che consenta la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gasolio, con gas di petrolio liquefatto o con gas metano con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto.

1. 01.

Teresio Delfino, Sanza, Volontè, Marinacci.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: del libretto e.

2. 2.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: e della carta di circolazione.

2. 3.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: e del foglio complementare.

2. 4.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: o del certificato di proprietà.

2. 5.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico.

2. 6.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: in caso di loro mancanza.

2. 7.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. A decorrere dal 1° ottobre 1997 è riconosciuto il contributo di lire 700.000 per le spese di installazione di impianti a gas metano o a GPL su autoveicoli circolanti. Il contributo può essere richiesto dietro presentazione di fattura entro sessanta giorni dalla data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto e, conseguentemente, nel titolo del decreto-legge dopo le parole: "incentivi per la rottamazione" aggiungere le seguenti "e per la riduzione delle emissioni inquinanti degli autoveicoli".

2. 01.

Sanza, Volontè, Teresio Delfino.

PROPOSTE DI LEGGE: S. 46. — SENATORI BERTONI ED ALTRI — NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA (APPROVATA DAL SENATO) (3123)

NARDINI ED ALTRI — NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA (1161)

BUTTI E TABORELLI — NORME PER L'AMMISSIONE NELLA POLIZIA MUNICIPALE DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA (1374)

BAMPO — NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA (3259)

(A.C. n. 3123, sezione 1)**ORDINI DEL GIORNO
DI NON PASSAGGIO ALL'ESAME
DEGLI ARTICOLI**

La Camera,

considerato che il provvedimento in materia di obiezione di coscienza rischia di determinare una grande confusione legislativa sull'efficacia delle norme in contraddizione con altri provvedimenti quali quelli circa il servizio femminile, la riforma della leva e il servizio civile, in corso di esame nell'altro ramo del Parlamento, con grave nocimento rispetto al ruolo e alla funzione delle Forze armate, tuttora prive di un progetto complessivo di riforma orientato al nuovo modello di difesa,

delibera

di non passare all'esame degli articoli.

(n. 1).

Tassone, Sanza, Volontè, Marinacci, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.

La Camera,

esaminato l'A.C. n. 3123 e abbinati inerente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

preso atto che detto provvedimento desta forti perplessità giacché contiene disposizioni in netto contrasto con altri provvedimenti già oggetto di discussione quali quello riferito al servizio civile, la riforma della leva e il servizio militare femminile;

considerato che non esiste ancora alcun progetto complessivo di riforma delle Forze armate e il provvedimento succitato rischia di creare notevole confusione in materia;

delibera

ai sensi dell'articolo 84 del regolamento, di non passare all'esame degli articoli.

(n. 2).

Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

DISEGNO DI LEGGE: S. 829. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SULLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, CON ATTO FINALE, PROTOCOLLO E DECISIONI, FATTO A LISBONA IL 17 DICEMBRE 1994 (APPROVATO DAL SENATO) (3499)

(A.C. n. 3499, sezione 1)

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, fatto a Lisbona il 17 dicembre 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 44 del Trattato.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.155 milioni di lire per l'anno 1996 ed in 607 milioni di lire annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(A.C. n. 3499, sezione 2)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il progetto di legge n. 3499, recante « Ratifica ed esecuzione dei Trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, fatto a Lisbona il 17 dicembre 1994 »;

premesso che:

il trattato prevede l'impegno da parte dei contraenti per la riduzione al minimo dei possibili impatti nocivi per l'ambiente, dovuti alle operazioni nell'ambito del ciclo dell'energia;

il trattato introduce il principio secondo il quale « chi inquina paga », così come previsto — tra l'altro — dal Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 1997;

il trattato stabilisce inoltre una serie di indicazioni affinché la produzione, il

trasporto e la distribuzione dell'energia avvengano nel pieno rispetto dell'ambiente; in particolare viene preso in considerazione il miglioramento dell'efficienza energetica, lo sviluppo e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, l'impiego di combustibili puliti e il ricorso a tecnologie che riducono l'inquinamento;

decisamente ancora « al palo » è l'attuazione della legge 10 del 1991 sul risparmio energetico e l'uso di fonti rinnovabili di energia. Sotto questo aspetto rappresentiamo purtroppo il fanalino di coda tra i paesi europei, e questo nonostante le forti potenzialità del settore;

tutti gli studi scientifici confermano che come conseguenza delle attività umane la concentrazione atmosferica dell'anidride carbonica è aumentata del 25-30% dal secolo scorso ad oggi e contemporaneamente sono aumentate le concentrazioni atmosferiche di altri gas ad effetto serra (Cfc, metano, ecc.);

è in atto un irregolare ma costante aumento della temperatura media globale dell'atmosfera. A ciò corrisponde il rischio di un innalzamento del livello del mare (sono sempre più frequenti le notizie circa spaccature più o meno profonde dei ghiacciai dell'Antartide), effetti nefasti sulle risorse idriche, degradazione dei terreni e conseguentemente della vegetazione e dell'agricoltura;

le sessioni internazionali sui cambiamenti climatici globali che si sono succedute negli anni, dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 alla prima Conferenza delle parti della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, organizzata a Berlino dalle Nazioni Unite nel marzo del '95, hanno continuamente riproposto drammaticamente i rischi planetari prodotti dall'effetto serra e quindi dall'immissione di CO₂ in atmosfera causata dalle attività connesse alla trasformazione di energia;

il documento conclusivo di Berlino, pur non fissando alcun obiettivo concreto per la riduzione delle emissioni di gas nocivi per l'atmosfera, poneva l'accento

sulle gravi responsabilità dei Paesi industriali (il loro « peso » è di circa il 24% della popolazione mondiale, e ben il 70% in termini di consumi energetici) e fissava al 1997 il termine ultimo per la definizione delle soglie entro cui i gas nocivi avrebbero dovuto in futuro rientrare per non aggravare l'effetto serra;

la Convenzione sui cambiamenti climatici prevedeva precisi impegni da parte dei Paesi contraenti uno di questi impegni prevedeva la presentazione di « comunicazioni nazionali » in cui indicare le azioni volte all'attuazione della Convenzione e definire in termini quantitativi le emissioni attuali e quelle previste per il futuro;

il 23 luglio 1992 la Camera dei Deputati approvava a larghissima maggioranza una Risoluzione che impegnava il Governo a mettere in atto tutti gli interventi finalizzati alla riduzione drastica delle emissioni di CO₂, oltre che ad « attuare l'introduzione di politiche fiscali sull'energia, con l'obiettivo di contenere l'aumento dei consumi e di reperire risorse per sostenere il decollo di tecnologie relative al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili; a promuovere e concordare in sede comunitaria l'adozione di 'energy tax', secondo la proposta avanzata dal commissario all'ambiente della Comunità... »;

con la legge 65/94 che ratificava la Convenzione sui cambiamenti climatici, l'Italia ha assunto l'impegno formale di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra;

con la delibera Cipe del 25/2/94, si sono individuate le misure per l'inefficienza energetica dei settori industriali, residenziale e dei trasporti assunte o da assumere per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica;

per quanto riguarda il nostro Paese, il sistema energetico ha registrato l'arresto nel consumo del carbone ai livelli del 1980 e una forte sostituzione del petrolio con il metano, che entro il 2000 rappresenterà il 30% della copertura del fabbisogno energetico;

in Europa ogni anno vengono utilizzati elettricità e gas per un valore di miliardi di ECU;

la crescita demografica ed economica dei paesi in via di sviluppo porrà sempre più problemi a forte tensione ambientale. Entro il 2005, il fabbisogno energetico del continente asiatico potrebbe raddoppiare. Le sole Cina e India bruciano attualmente 1,5 miliardi di tonnellate di carbone altamente inquinante ogni anno, dato destinato ad aumentare rapidamente nei prossimi anni, e le ultime previsioni indicano che questi due Paesi da soli emetteranno nell'ambiente entro il 2010 circa il 25% della CO₂ presente nel mondo;

secondo un'indagine dell'International Energy Agency (IEA), negli usi finali di energia elettrica sono possibili risparmi del 15-20 per cento, mentre altri studi (piano energetico della utility di Hannover, piano energetico di Roma), mostrano potenziali di risparmio dell'ordine del 30 per cento, con costi del kilowattora risparmiato inferiori ai prezzi dell'energia degli utenti;

il fatto che queste possibilità di risparmio energetico non vengano concretizzate non aiuta la nostra competitività economica e molte opportunità di ridurre il costo globale del servizio energia vengono perse;

oltre a causare perdite economiche, questi sprechi incidono negativamente sull'inquinamento; l'uso di elettricità e gas produce ogni anno la gran parte dell'anidride carbonica che contribuisce al riscaldamento globale, biossido di zolfo che causa le piogge acide, ed ossidi di azoto che danneggiano lo strato di ozono;

impegna il Governo:

a garantire che l'applicazione del trattato sulla Carta europea dell'Energia avvenga nel pieno rispetto degli obiettivi assunti durante la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, in particolare per quanto attiene alla parte relativa ai cambiamenti climatici, secondo i seguenti criteri:

a ridurre gradualmente le emissioni dei gas di serra entro il 2020; attuare scelte concrete di politica energetica al fine di conseguire l'obiettivo della limitazione e riduzione dei gas che provocano l'effetto serra; ad indire entro l'estate del 1997 una Conferenza nazionale sull'energia che affronti il problema dell'effetto serra analizzando con particolare attenzione i consumi energetici del settore dei trasporti e del territorio, in ordine ai loro effetti ambientali, e predisponendo un piano per le fonti rinnovabili che individui modalità di applicazione per un reale sviluppo del solare termico e fotovoltaico, dell'eolico, del mini-idro, al fine di una sensibile riduzione del fabbisogno di combustibili fossili, e quindi della diminuzione delle emissioni di anidride carbonica;

a promuovere l'innovazione tecnologica nella produzione energetica, dando in primo luogo completa attuazione alla legge 10/91, mettendo a disposizione di tale legge i finanziamenti previsti dal Piano energetico nazionale del 1988 (non meno di 2000 miliardi l'anno per almeno 12 anni).

9/3499/1.

Leccese, Scalia, Paissan.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1994 SUI LEGNI TROPICALI, CON ANNESSO, FATTO A GINEVRA IL 26 GENNAIO 1994 (2547)

(A.C. n. 2547, sezione 1)

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, con annesso, fatto a Ginevra il 26 gennaio 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data dall'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 41 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 117 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1108. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UCRAINA SUI SERVIZI AEREI, CON ALLEGATA TABELLA DELLE ROTTE, FATTO A ROMA IL 2 MAGGIO 1995 (APPROVATO DAL SENATO) (3105)

(A.C. n. 3105, sezione 1)

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1592. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO INTERREGIONALE DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL MERCATO COMUNE DEL SUD ED I SUOI STATI PARTI, DALL'ALTRA, CON DICHIARAZIONE CONGIUNTA, FATTO A MADRID IL 15 DICEMBRE 1995 (APPROVATO DAL SENATO) (3505)

(A.C. n. 3505, sezione 1)**ARTICOLI 1 e 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i suoi Stati Parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta, fatto a Madrid il 15 dicembre 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 dell'Accordo stesso.

(A.C. n. 3505, sezione 2)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4 milioni annue a decorrere dal 1997 e che non potrà comunque superare tale importo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Eventuali ulteriori spese derivanti dalla partecipazione dei funzionari italiani alle missioni realizzate in attuazione dell'Accordo cui all'articolo 1 saranno poste a carico del bilancio dell'Unione europea.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 3.**

Al comma 1, sopprimere le parole: e che non potrà comunque superare tale importo.

3. 1.

La Commissione.

Sopprimere il comma 2.

3. 2.

La Commissione.

(A.C. n. 3505, sezione 3)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(A.C. n. 3505, sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera, esaminato il disegno di legge n. 3505

impegna il Governo

a contenere gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento nel limite di lire 4 milioni annui a decorrere dal 1997, non superando in ogni caso tale somma.

(9/3505/1)

Leoni.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1870. — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELLA CONVENZIONE SULL'AIUTO ALIMENTARE DEL 1995,
FATTA A LONDRA IL 5 DICEMBRE 1994 (APPROVATO DAL
SENATO) (3506)*

(A.C. n. 3506, sezione 1)

ARTICOLI 1, 2, 3, 4 E 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, fatta a Londra il 5 dicembre 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXI della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme comunitarie emanate o che saranno emanate, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70

miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. La somma prevista al comma 1 è iscritta nello stato di previsione dell'AIMA, che vi attribuisce evidenza contabile per la copertura della quota di finanziamento a carico del bilancio nazionale.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(A.C. n. 3506, sezione 2)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che la convenzione sull'aiuto alimentare del 1995 fa parte, insieme alla Convenzione sul commercio dei cereali, del nuovo accordo internazionale sui cereali, entrato in vigore il 1° luglio 1995;

considerato che questa forma di aiuto alimentare ha anche lo scopo precipuo di smaltire le eventuali eccedenze di produzione che con il ricorso all'intervento determinano un costo aggiuntivo a carico dell'erario:

impegna il Governo

a utilizzare prioritariamente quelle derrate alimentari che risultano di produzione eccedentaria a livello nazionale, tenuto conto delle abitudini alimentari dei paesi beneficiari del suddetto aiuto.

9/3506/1.

De Ghislanzoni Cardoli.

La Camera

premesso che

l'Italia ha aderito in qualità di membro alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1986, scaduta il 30 giugno 1995;

l'Italia ha firmato "per consensus" presso la sede delle Nazioni Unite di New York in data 30 giugno 1995, la nuova Convenzione sull'aiuto alimentare ai Paesi in via di sviluppo del 1995, fatta a Londra il 5 dicembre 1994, chiedendo, secondo il dettato degli articoli XVIII e XIX della Convenzione stessa, una proroga per il deposito dello strumento di ratifica in aderenza alle proprie procedure interne istituzionali;

l'onere complessivo a carico dell'Italia è determinato in lire 70 miliardi per ciascun anno del triennio 1997-1999;

la quota sopra detta viene iscritta nello stato di previsione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), che provvede alle forniture di aiuto alimentare ai Paesi in via di sviluppo;

detta Convenzione recita all'articolo III, comma 6: "Omissis ... i donatori sono incoraggiati ad assumere a proprio carico, ove ciò appaia opportuno, i costi di trasporto dei loro contributi in cereali ... omissis";

e all'articolo V, comma 1: "I membri possono designare uno o più Paesi beneficiari dei contributi da essi versati in conformità della presente Convenzione";

ed al comma 2 dello stesso articolo: "I membri possono concedere i loro contributi su base bilaterale o tramite organizzazioni intergovernative e/o organizzazioni governative";

impegna il Governo

a comunicare alla III Commissione Esteri della Camera in tempo utile affinché possano essere espresse, da parte della stessa Commissione, valutazioni sulle decisioni prese dal Governo:

quali sono i Paesi destinatari per il 1997 dell'aiuto alimentare ed in quali proporzioni economiche;

quali sono i fornitori dei doni alimentari per il 1997 ed in quali proporzioni economiche;

quali sono le imprese od enti che si occupano del trasporto per il 1997 nel Paese beneficiario ed a quali tariffe;

quali sono stati i criteri ispiratori delle scelte di cui ai punti precedenti;

quali sono i criteri che ispireranno le scelte dei Paesi da aiutare, dei fornitori dei beni alimentari e del trasporto degli stessi a destinazione per l'anno 1998.

9/3506/2.

Rivolta, Calzavara, Valducci.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE
DELLO SCAMBIO DI LETTERE TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FRANCESE SUL RICONOSCI-
MENTO DEI TITOLI RILASCIATI DAI LICEI FRAN-
CESI DI MILANO E TORINO, EFFETTUATO A ROMA
IL 4-14 GIUGNO 1996 (3025)*

(A.C. n. 3025, sezione 1)

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMI-
SSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GO-
VERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei

francesi di Milano e Torino, effettuato a Roma il 4-14 giugno 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello Scambio di lettere stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 892. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA PER RICERCHE NELL'ARTICO, FATTO A TROMSØ IL 1° DICEMBRE 1994 (APPROVATO DAL SENATO) (3100)

(A.C. n. 3100, sezione 1)

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per ricerche nell'Artico, fatto a Tromsø il 1° dicembre 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del *Memorandum* stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1997-1999, valutato in lire 19 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 978. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA SUI SERVIZI AEREI, CON ALLEGATA TABELLA DELLE ROTTE, FATTO A BOGOTÀ IL 24 MAGGIO 1974 (APPROVATO DAL SENATO) (3103)

(A.C. n. 3103, sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia sui trasporti aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogotà il 24 maggio 1974.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1106. — ADESIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE PER LA
REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLE BALENE,
CON ANNESSO, FATTA A WASHINGTON IL 2 DICEMBRE
1946, ED AL PROTOCOLLO RELATIVO, FATTO A
WASHINGTON IL 19 NOVEMBRE 1956, E LORO ESE-
CUZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (3104)*

(A.C. n. 3104, sezione 1)**ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo X e dall'articolo III degli atti stessi.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo

6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(A.C. n. 3104, sezione 2)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

visti i contenuti del disegno di legge 3104 di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene e considerata la necessità di contribuire insieme ad altri paesi europei (Gran Bretagna, Spagna, Francia, Irlanda, Olanda, Germania ed altri) alla battaglia per la gestione e conservazione di questo importante patrimonio naturale;

rilevato l'alto interesse del nostro Paese per la realizzazione del santuario nel

Mar Ligure per la protezione di oltre 5 mila esemplari di balene autoctone;

considerate le numerose sollecitazioni del movimento ambientalista e animalista e la meritoria azione di sensibilizzazione di Associazioni quali l'IFAW e Greenpeace perché anche l'Italia partecipi ai lavori della IWC - Commissione baleniera internazionale;

impegna il Governo

a far sì che l'Italia sia presente ai lavori della prossima riunione della IWC che si svolgerà nel Principato di Monaco nel prossimo ottobre.

9/3104/1.

Leccese, Procacci, Romano Caratelli, Pozza Tasca.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ZAGABRIA IL 5 NOVEMBRE 1996 (3570)

(A.C. n. 3570, sezione 1)

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. n. 3570, sezione 2)**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

considerato che:

nell'approvare la ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla promozione e protezione degli investimenti con Protocollo, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996;

impegna il governo

a proseguire ed intensificare la sua azione di tutela della minoranza italiana in Croazia, con particolare attenzione alle nuove difficoltà frapposte al corretto funzionamento delle scuole italiane in quella Repubblica ed a insistere per una rapida soluzione del contenzioso italo-croato sul problema dei beni espropriati dal governo dell'ex Jugoslavia, alla fine della seconda guerra mondiale, agli italiani dell'Istria e della Dalmazia.

9/3570/1.

Niccolini, Pezzoni, Rivolta, Amoruso, Menia.